

REGIONE SICILIANA - Comune di Camporotondo Etneo (Prov. CT)COPIA di deliberazione della Giunta Comunale

**N. 37 del Reg** **OGGETTO:** Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018.  
- Piano occupazionale anno 2016 e ricognizione annuale delle  
eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs.165/2001.

**Data 02.08.2016**

L'anno ..... duemilasedici .... il giorno .... due ..... del mese di .....Agosto ..... alle  
ore..... 12,06 ....., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi  
avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>Privitera Filippo</b>	<b>SINDACO</b>
<b>Cardillo Alberto</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>Distefano Carmelo</b>	"
<b>Squillaci Giovanna</b>	"
<b>Tosto Andrea</b>	"

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori:

.....  
Partecipa il Segretario comunale Signora.....Torella d.ssa Loredana.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione  
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, art. 12, 2° comma;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

**X** - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso  
parere ...."Favorevole".....;

**X** - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere  
per come di seguito riportato;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera  
i), della legge regionale n. 48/1991 e modificato dall'art. 12, L.R. n. 30/2000

## LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta presentata dall'Area Amministrativa - Ufficio Segreteria, ad oggetto: " Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018. Piano occupazionale anno 2016 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.165/2001";

VISTO il parere " Favorevole " di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore in merito alla proposta;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Settore in merito alla proposta che si riporta: " Sfavorevole e Contrario" relativamente alla programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2016 per le motivazioni esposte nella segnalazione giusta nota prot. n.5807 del 20/07/2016, che in copia si allega";

Il Segretario Comunale fa rilevare che il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria ha espresso parere "sfavorevole e Contrario" nella proposta di programmazione triennale del fabbisogno 2016/2018, limitatamente alla previsione per l'anno 2016, dell' utilizzo per 12 ore a settimana di due unità di personale ex art.1, comma 557, L. n. 311/04, alla luce del nuovo orientamento introdotto con la deliberazione della Corte dei Conti del 20.06.2016, n.23 che include detti rapporti di lavoro nei contratti a tempo determinato, con il conseguenziale obbligo di rispettare il limite di spesa di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010.

I membri della G.M. prendono atto del nuovo orientamento della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - sorto solo a decorrere dal 20.06.2016.

Precisano che l'instaurazione di rapporti di utilizzo di n.02 unità di personale di altro Ente, ai sensi della normativa sopracitata, era stato programmato nel 2015 con delibera n.56 del 22.09.2015 effettuata nel rispetto del limite della spesa del personale di cui al D.L. 90/2014 e con il parere favorevole del Responsabile Area Economico- Finanziaria.

In ogni caso, i membri della G.M., prendono atto, come risulta dalla nota prot. 6085 del 29.07.2016, allegata alla presente proposta a firma del Revisore dei Conti, che ad oggi il limite di cui al D.L.78/2010 - art. 9 - non risulta ancora sfiorato.

In ogni caso, i membri dell'Amministrazione dichiarano che si cercherà di fare ricorso ad altre forme per garantire all'interno dell'Ente le due unità di personale assolutamente indispensabili, atteso che si tratta di una Assistente Sociale e di un Ingegnere Responsabile dell'Area Tecnica, nominato in seguito alla revoca del precedente responsabile, avvenuta con determina sindacale n.7 del 17.07.2015.

La Giunta precisa infatti che non sussistono altre unità di personale che sono in possesso dei titoli di studio, della categoria e qualificazione professionale, necessarie e richieste per espletare le mansioni sopra indicate.

RICHIAMATA integralmente, " per relationem " la parte motiva della proposta allegata;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana ;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi e con le forme di legge, essendo in n. 5 i presenti e votanti quanto alla trattazione dell'argomento in questione;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi e con le forme di legge, essendo in n. 5 i presenti e votanti, quanto alla immediata esecutività del presente atto;

## D E L I B E R A

RECEPIRE E FARE PROPRIA - con tutte le motivazioni suesposte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte - la proposta presentata dall'Area Amministrativa - Ufficio Segreteria, ad oggetto: " Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018. Piano occupazionale anno 2016 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.165/2001";

ALLEGARE la proposta sopracitata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della medesima;

LA GIUNTA MUNICIPALE, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e con le forme di legge, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.



**IL SINDACO**

F.to Privitera Filippo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Torella d.ssa Loredana

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to Distefano dr. Carmelo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni (L. 28/12/2004, n. 17 - art. 127, comma 21):

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.12, comma 2 );

E' divenuta ESECUTIVA il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.12, c.1);

Dalla Residenza Municipale, li 4 AGO. 2016

Il Segretario Comunale

F.to Torella d.ssa Loredana

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale al n. \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi dal 04.08.2016 al 18.08.2016 (art.11, L.R. 44/91).

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 4 AGO. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

*L. A. Torella*



# COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

(Provincia di Catania)

Cod. fisc. 8000 8130 876

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 37 DEL 02-08-2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE presentata dall'Assessore al Personale  
da sottoporre alla GIUNTA MUNICIPALE, ai sensi della normativa vigente

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018. Piano occupazionale anno 2016 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165 del 2001.

---

Elenco allegati: NOTE DEI RESPONSABILI prot. un. 402/16 - 4214/16 - 4815/16  
e 5782/16.

---

**VISTO:**

- l'art. 39, commi 1 e 20-bis della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Legge Finanziaria 1998), che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese del personale, e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, e che gli Enti Locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;
- l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), e valutato di dover effettuare la ricognizione annuale, contestualmente alla presente programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di poter effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro di qualunque tipologia, compreso quello appartenente alle categorie protette;

**RICHIAMATE:**

- la precedente deliberazione di G.M. n. 01 del 08/01/2015, con la quale è stata rivista la macrostruttura dell'Ente;
- la precedente deliberazione di G.M. n. 56 del 22/09/2015, con cui è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno 2015/2017;
- la deliberazione di G.M. n. 16 del 10/03/2007, con cui è stata approvata la dotazione organica del Comune di Camporotondo Etneo;

**VISTO** l'art. 6 comma 4-bis del D. Lgs. n. 165/2001, che prevede in particolare che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti, di cui al comma 4 del medesimo art. 6, sono elaborati su proposta dei competenti Responsabili di area che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

**VISTO** il comma 6 dell'art. 6 D. Lgs. n. 165/2001, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), così come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art. 3 del D.L. 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, di seguito riportati:

- 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;



b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni statali.

- 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente.

- 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

- 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione triennio "fisso" 2011-2013 (comma inserito dalla Legge di conversione n. 114 dell'11 agosto 2014 del D.L. n. 90/2014);

**PRESO ATTO** che l'art. 16 del D. L. 113/2016 ha abrogato la lettera a) dell'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

**VISTO** il comma 4 dell'art. 76 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successivamente modificato, da ultimo, dal D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, a mente del quale: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli Enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione";

**VISTO** l'art. 707 della legge di stabilità per l'anno 2016 che prevede che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli Enti Locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 32 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli Enti Locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015;

**PRESO ATTO** che, per quanto attiene le facoltà di assunzione a tempo indeterminato, l'art. 3, commi 5, 5-quater e 6, del citato D. L. n. 90/2014, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha dettato le seguenti disposizioni:



- 5. Negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli Enti Locali sottoposti al Patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente ... omissis ... la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ... omissis ...;

- 5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo”;

**VISTO** il comma 10-bis dell'art. 3 del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge n. 114/2014, a mente del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art. 3 dello stesso D. L. n. 90/2014 da parte degli Enti Locali viene certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale dell'Ente ... con la quale relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 dello stesso D. L. n. 90/2014;

**CONSIDERATO** che la spesa media del personale triennio 2011-2013 ammonta ad € 701.058,06 ed il Responsabile del Servizio finanziario firmando il presente atto attesta la veridicità del dato;

**CHE** il Comune di Camporotondo Etneo ha rispettato il Patto di stabilità nell'anno 2015 ed il Responsabile del Servizio finanziario firmando il presente atto attesta la veridicità del dato;

**DATO ATTO** altresì che il Comune di Camporotondo Etneo non è Ente strutturalmente deficitario né risulta in stato di dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 242 e 243 del TUEL, il Responsabile del Servizio finanziario firmando il presente atto attesta la veridicità del dato;

**ATTESA** l'eliminazione del limite di cui all'art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/2008, giusto art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014;

**CONSIDERATO** che la spesa per il personale sostenuta dall'Ente nell'anno 2015, risultante dai dati del Consuntivo in € 693.390,97, è contenuta nel limite della spesa media 2011/2013, che difatti ammonta a € 701.058,06;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 424 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità) che prevede: “Le Regioni e gli EE. LL. per gli anni 2015-2016 destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla vigente normativa, alla immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente Legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.



Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità, le Regioni e gli Enti Locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del Patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006 n. 296”;

**VISTA** la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2015 che detta le Linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane;

**CONSIDERATO** che, sia la Legge di stabilità che la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2015, prevedono che tutte le capacità assunzionali dei Comuni siano dirette, negli anni 2015 e 2016, in via prioritaria all'assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici banditi, le cui graduatorie siano state approvate prima del 1° gennaio 2015, mentre la parte restante è destinata all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province, a pena di nullità dei contratti stipulati;

**PRESO ATTO** del contenuto della delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19 del 2015, la quale chiarisce che il vincolo di destinazione della capacità assunzionale degli anni 2015 e 2016 per la ricollocazione del personale soprannumerario delle Province va letto in chiave nazionale e non regionale e prescrive agli EE. LL. di indire bandi di mobilità riservati esclusivamente al personale soprannumerario degli Enti di area vasta, e solo al termine del processo di ricollocazione di tale personale soprannumerario, è ammissibile indire le procedure ordinarie di mobilità;

**CHE** proprio al fine di consentire la ricollocazione del personale delle Province il comma 426 della legge di stabilità per l'anno 2015 dispone la proroga alla fine del 2018 delle disposizioni contenute nel D. L. 101 del 2013 in materia di stabilizzazione del personale precario;

**CHE** dal dettato letterale e dal riferimento contenuto nella premessa dell'art 426 della legge 190 del 2014 si deve trarre la conclusione che le procedure di stabilizzazione non possono portare a nuove assunzioni negli anni 2015 e 2016 in quanto nel biennio in esame le uniche procedure di assunzione riguardano solamente i vincitori di concorso conclusi alla data del 31 dicembre 2014 ed il personale delle Province collocato in sovrannumero;

**PRESO ATTO** dell'art. 4 comma 3 del D. L. n. 78/2015, che consente l'utilizzo dei resti ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali del triennio precedente e cioè i resti che derivano da cessazioni avvenute negli anni 2013 – 2014 – 2015, triennio considerato scorrevole con riferimento all'esercizio di competenza che la Corte dei Conti – Sezione Autonomie, con delibera n. 26/2015 ritiene che l'art. 4 comma 3 D. L. 78/2015 autorizza i Comuni ad usare nell'anno 2016 l'eventuale budget residuo derivante dalle cessazioni intervenute nel triennio 2012/2014 per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424 L. 190/2014 che corrispondono per il 2015 al 60% dei cessati nell'anno 2014; per il 2014 al 60% dei cessati nell'anno 2013 e per l'anno 2013 al 40% dei cessati nell'anno 2012;



**VISTI** i pareri della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Abruzzo nn. 49 e 50 dell'Aprile 2015 e n. 120 del 23 marzo 2015, e Toscana n. 396 del 2015 che hanno stabilito che la capacità assunzionale del triennio 2011/2013 (ormai solo biennio 2013/2014) derivante da cessazioni anni 2012 e 2013, può essere utilizzata sempre che sia assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità, dell'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006, delle percentuali di turn over, quantificate in base alla spesa di personale cessato nell'anno precedente, secondo le previsioni dell'art. 3, comma 5, del D. L. n. 90/2014) e siano stati osservati, a suo tempo, gli obblighi previsti dall'art. 3, comma 3, del D. L. n. 90/2014 (programmazione finanziaria e contabile del fabbisogno di personale);

**PRESO ATTO** che nel Comune di Camporotondo Etneo non si sono avute cessazioni di rapporti di lavoro negli anni 2012, 2013 e 2014;

**CHE** nell'anno 2015 la dipendente Rapisarda Maria, cat. D4 è stata collocata in pensione anticipata con decorrenza dal 1° dicembre 2015;

**CHE** al Comune di Camporotondo Etneo è utilizzata dall'anno 2009 una dipendente a tempo determinato ai sensi della L. R. 16/2006;

**CHE** a causa del blocco posto dalla Legge 190/2014 non è possibile utilizzare nell'anno 2016 la capacità assunzionale derivante dalla cessazione avuta nell'anno 2015 per poter stabilizzare la dipendente precaria;

**CHE** è volontà dell'Amministrazione in carica, nel rispetto delle normative che si susseguono in materia di vincoli della spesa del personale, stabilizzare l'unità di personale a tempo determinato utilizzata dall'Ente;

**CHE** pertanto decorso l'anno 2016, salvo ulteriori proroghe del vincolo imposto dall'art. 1, comma 424 della Legge n. 190/2014, inteso ai sensi della delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2015, l'Ente potrà avviare ed adottare tutti gli atti propedeutici alla stabilizzazione del personale precario utilizzato nel rispetto dei limiti di legge in materia di spesa del personale così come modificata dalla legge di stabilità per l'anno 2016 che al comma 228 stabilisce che: *"Le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli Enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018"*;

**VISTA** la segnalazione effettuata dal Responsabile Area Amministrativa con nota prot. 4214 del 19/05/2016 allegata alla presente con cui richiede la necessità di dover rafforzare l'Ufficio Servizi Sociali (allo stato coperto da una sola unità a tempo parziale 24 h) al fine di garantire un maggiore grado di front - office con la cittadinanza;